



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ
E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE PREVISTO
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL
18.4.2016**

Approvato con decreto del Presidente n. 167/64498 del 24 novembre 2020;
in vigore dal 24 novembre 2020.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Ambito oggettivo	"	1
Art. 3 - Ambito soggettivo	"	3

TITOLO II FONDO INCENTIVANTE

Art. 4 - Costituzione e accantonamento del fondo	pag.	4
Art. 5 - Graduazione del fondo	"	4
Art. 6 - Varianti	"	5

TITOLO III RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento	pag.	5
Art. 8 - Gruppi di lavoro	"	6
Art. 9 - Criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche	"	7
Art. 10 - Accertamento delle attività svolte	"	9
Art. 11 - Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione	"	9
Art. 12 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche	"	10
Art. 13 - Limiti individuali ai compensi da corrispondere	"	11
Art. 14 - Rapporti con altri enti pubblici	"	11

TITOLO IV FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 15 - Quantificazione del fondo per l'innovazione	pag.	11
Art. 16 - Utilizzo del fondo per l'innovazione	"	12

TITOLO V ATTIVITA' DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 17 - Incentivi per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante	pag.	12
--	------	----

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 18 - Disciplina transitoria	pag.	14
Art. 19 - Entrata in vigore	"	14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, disciplina l'istituto del fondo incentivante per l'espletamento delle funzioni tecniche e l'innovazione e ne determina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione, alla loro motivazione e all'incremento della produttività, nonché al perseguimento dell'interesse pubblico, mediante l'ottimizzazione dell'esecuzione dei contratti pubblici e la riduzione della spesa pubblica.

Art. 2

Ambito oggettivo

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata e ripartita come stabilito nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti,¹ per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, relativamente a servizi o forniture, sono riconosciuti per le funzioni tecniche specificate al comma 2, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione nelle circostanze in cui sia imposta l'effettiva necessità di separare la predetta figura da quella del responsabile unico del procedimento per appalti di particolare complessità o per il valore della somma posta a base di gara.² La motivazione per la quale è richiesta la figura disgiunta del direttore dell'esecuzione da quella del responsabile del procedimento deve essere espressamente attestata dal dirigente competente, contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo.

¹ Programmazione beni e servizi: Cfr. Corte Conti Veneto 134/2017/PAR l'avverbio "esclusivamente" esprime con chiarezza l'intenzione del legislatore di riconoscere il compenso incentivante limitatamente alle attività espressamente previste ... sicché l'elencazione contenuta nella norma deve considerarsi tassativa.... Nel caso di beni e servizi ove "questi siano sussumibili nella previsione di cui al comma 18 lett. c) dell'art. 3 della L. n. 350/2003 ed abbiano comportato un accrescimento del patrimonio dell'ente ... la spesa debba classificarsi quale spesa di investimento, analoga qualificazione non può essere attribuita all'acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche né all'acquisto di servizi, i quali per ovvi motivi neppure compaiono nell'elencazione delle spese di investimento contenuta nel menzionato art. 3" ... è spesa corrente per beni diversi da quelli descritti dall'art. 3, comma 18 lett. c) della Legge n. 350/2003 ... "nessun incentivo possa essere riconosciuto per lo svolgimento della stessa."

² Cfr. Corte Conti Veneto, n. 107/2019,

4. Il presente regolamento trova applicazione, altresì, nel caso di accordi quadro e di procedure telematiche di acquisto o negoziazione in relazione alle attività delle funzioni tecniche svolte.³
5. Gli incentivi tecnici sono riconosciuti per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Per manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità si considerano gli appalti di manutenzione che siano aggiudicati tramite procedura di gara e che richiedano da parte del personale tecnico-amministrativo un supplemento di attività. In particolare, è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara. La manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità è caratterizzata da un insieme di operazioni che tramite un processo di ingegnerizzazione e/o di innovazione, sia volto a mantenere costantemente nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, un impianto. Per ingegnerizzazione si intende un processo che, a partire da un progetto (redatto sulla base della normativa tecnica, di calcoli, di specifiche e disegni), consenta di rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto, di un edificio o di sue componenti. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo.⁴
6. Non sono riconosciuti incentivi tecnici per lo svolgimento delle seguenti funzioni/attività:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) I contratti di concessione di servizi e di lavori;
 - c) i lavori in amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 2, lett. gggg) del D.Lgs n. 50/2016;
 - d) le attività di direzione lavori o di collaudo per appalti di opere pubbliche/lavori realizzate da privati in regime di convenzione, di cui alla fattispecie individuata dall'art. 1, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016;⁵
 - e) gli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture nel rispetto degli importi stabiliti dalla vigente normativa;
 - f) i contratti di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità⁶;
 - g) le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - h) le manutenzioni straordinarie e ordinarie non caratterizzate da particolare complessità;
 - i) i procedimenti di somma urgenza.
7. Sono esclusi, inoltre, per espressa previsione normativa, i compensi per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza.⁷

³ Cfr. Corte dei Conti Lombardia 185/2017/PAR: procedure di acquisto telematiche (CONSIP/MePA): non incide il meccanismo di approvvigionamento, ma rileva quello "... dell'effettiva occorrenza, secondo la specifica disciplina della procedura di e-procurement concretamente applicata, ... di una delle attività incentivate, nel caso di specie concretamente accertata come svolta..."

⁴ Cfr. Corte Conti sezione Autonomie n.2/2019, ha sancito il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità." La particolare complessità è tale allorquando giustifica un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento, che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali, si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

⁵ Cfr. Corte Conti Lombardia, parere n. 184/2016.

⁶ Cfr. Corte Conti, Veneto n. 20/2020/PAR.

⁷ Cfr. art. 1 lett. rr) legge delega n. 11/2016; Scheda lettura n. 282 del 17 marzo 2016 sullo schema del D.Lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC (delibera 973/2016) "nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivo del 2%

8. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento o di acquisizione del servizio, fornitura si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate, subordinatamente all'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture⁸ ai sensi dell'art. 12.

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Ai fini della ripartizione del fondo, i soggetti beneficiari sono individuati nei soggetti che, in relazione alla natura dell'opera o lavoro, servizio o fornitura, sono deputati a svolgere direttamente o collaborano⁹ alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle loro varie componenti tecniche e amministrative, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiersi. Si individuano le figure di Responsabile Unico del Procedimento, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, direttore operativo, ispettore di cantiere, collaudatore tecnico amministrativo/incaricato della verifica di conformità, collaudatore statico, ove richiesto e collaboratori tecnici e/o amministrativi,¹⁰ a prescindere dalle mansioni proprie dei rispettivi profili professionali, che partecipino in modo effettivo mediante contributo intellettuale e materiale alle attività individuate all'art. 2.
2. I soggetti aventi diritto sono i dipendenti assunti a tempo indeterminato e i dipendenti assunti a tempo determinato, appartenenti all'amministrazione provinciale nonché ad altro ente pubblico nell'ipotesi disciplinata all'art. 14.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.¹¹ Qualora un ruolo qualsiasi all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 8 del presente regolamento venga svolto da personale con qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante agli altri componenti inseriti nel gruppo di lavoro.
4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento di costi o tempi contrattuali. L'accertamento di tali circostanze è di competenza del dirigente che ha affidato il relativo incarico, secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11.

espressamente vietata dalla legge delega ... principio recepito dall'art. 113 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016); Corte Conti Lombardia 333/PAR/2016; Corte Conti Puglia 5/2017; Corte Conti Sicilia 71/2017.

⁸ Cfr. Corte Conti Piemonte, n. 44/2014 che ha ritenuto “*non ammissibile la previsione e l'erogazione di alcun compenso nel caso in cui l'iter dell'opera o del lavoro non sia giunto quantomeno alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito...non esclude che...l'amministrazione possa prevedere la corresponsione solo subordinatamente all'aggiudicazione dell'opera*”.

⁹ Cfr. Deliberazione 18/SEZAUT/2016/QMIG che riporta Corte Conti Veneto 568/2015 “... collaboratori del RUP che è titolare di competenze che coinvolgono tutte le fasi di realizzazione dell'opera pubblica (progettazione, affidamento dei lavori, esecuzione dei lavori) per cui non tutte le competenze del RUP hanno necessariamente un contenuto strettamente tecnico. Per questo motivo il RUP può ben avvalersi di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, perché il possesso delle necessarie competenze professionali. Da ciò consegue che anche i suddetti collaboratori possono essere ricompresi nella ripartizione in argomento”. Cfr. Corte Conti Basilicata, delibera n. 21/2018 ritiene che la nozione di collaboratore debba essere restrittiva, escludendo con ciò il personale addetto ai procedimenti di esproprio, accatastamento e frazionamenti.

¹⁰ I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che a discrezione del Responsabile del procedimento, in rapporto alla singola attività specifica (di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte delle attività che caratterizzano l'attività stessa.

¹¹ L'incarico di Responsabile del procedimento è, pertanto, incentivabile esclusivamente se non ricoperto da personale con qualifica dirigenziale.

TITOLO II
FONDO INCENTIVANTE

Art. 4

Costituzione e accantonamento del fondo

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Provinciale destina a fondo incentivante risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sugli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del predetto fondo costituisce la componente incentivante per le funzioni tecniche ed è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, tra i soggetti aventi diritto, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e adottati nel presente regolamento.
3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo costituisce il fondo per l'innovazione come regolamentato al successivo Titolo IV.

Art. 5

Graduazione del fondo

1. La percentuale massima effettiva del fondo di cui all'art. 4, graduata in rapporto all'entità delle opere e/o lavori, servizi, forniture, viene stabilita nelle tabelle di seguito esposte, fermo restando che il valore più elevato non può superare il limite massimo di legge:

Tabelle individuazione percentuale effettiva del fondo per

Appalti di Opere e/o Lavori:

Importo a base di gara	% Effettiva fondo
Superiore a 40.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00	2,00%
Pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino a soglia di rilevanza comunitaria, come determinata dall'art. 35 D.Lgs. 50/2016, oggetto di aggiornamento da parte del legislatore	1,80%
Oltre soglia di rilevanza comunitaria e fino all'importo di euro 25.000.000,00	1,40%
Oltre l'importo di euro 25.000.000,00	1,00%

Appalti di Servizi e Forniture:

Importo a base di gara	% Effettiva fondo
Superiore a 40.000,00 e inferiore 500.000,00	2,00%
Pari o superiore a 500.000,00 e inferiore a 1.000.000,00	1,80%
Pari o superiore a 1.000.000,00 e fino a 20.000.000,00	1,40%
Oltre l'importo di euro 20.000.000,00	1,00%

2. La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara e conseguentemente attivate.
3. Nel caso di contratti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 6 Varianti

1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo incentivante. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il correlato incentivo soltanto se comportano opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'intervento o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016).

TITOLO III RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 7 Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, per ogni singolo intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura), fatta salva l'individuazione da parte dello stesso di un diverso soggetto, in possesso di idonea professionalità, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione aggiudicatrice, che avverrà:
 - per le opere/lavori: prima dell'avvio del progetto stesso, ovvero del progetto di fattibilità tecnica ed economica se previsto, oppure contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi;
 - per servizi e beni: all'atto della decisione di acquisire i servizi e le forniture, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 4.
2. Le funzioni e i compiti del Responsabile Unico del Procedimento sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.¹² Il RUP attua il coordinamento delle diverse attività e crea le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità di richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

¹² Cfr. art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del Decreto stesso.

Art. 8
Gruppi di lavoro

1. Per l'espletamento delle attività tecniche e/o amministrative, di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono costituiti appositi Gruppi di lavoro e l'individuazione dei soggetti componenti gli stessi avviene tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'opera o lavoro, servizio, fornitura ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili tra loro.
3. La composizione del gruppo è definita mediante apposito atto del Dirigente cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il Responsabile del Procedimento, se soggetto diverso.
4. Il gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente a uffici e/o settori diversi da quelli competenti per la singola opera/lavoro, servizio, fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, considerata anche la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata al nullaosta del Dirigente del Settore di appartenenza.
5. L'atto di individuazione del Gruppo di lavoro riporta:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura da realizzare, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b) il nominativo del/dei soggetto/i incaricato/i delle attività inerenti alle funzioni tecniche nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini (obiettivi, tempi e modalità),¹³ entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni;
 - d) l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 4, nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il Gruppo di lavoro.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Dirigente competente può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se soggetto diverso.
7. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 possono essere individuate anche nel corso dell'esecuzione in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento.

¹³ Da considerare i termini previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o altre fonti dispositive. Per quanto concerne in specie i termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta affidataria; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Art. 9

Criteria di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, sentito il RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli incaricati del gruppo di lavoro, secondo i criteri e modalità definiti nel presente regolamento all'art. 10.
2. La ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, relativamente alla quota pari all'80%, è effettuata secondo le percentuali di seguito riportate, articolate per le specifiche attività:

APPALTI DI OPERE/LAVORI

MACRO ATTIVITA' Ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	Quota relativa all'attività specifica
Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 D.Lgs. 50/2016)	5%	Redazione documenti di fattibilità tecnico - economica, finalizzati alla redazione/aggiornamento del programma all'ottenimento di finanziamenti	5%
Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	5%	Attività di valutazione dei progetti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	8%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5%
		Esecuzione del contratto	3%
RUP	24%	Responsabile Unico del Procedimento: Attività di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 o previste in altre disposizioni normative	20%
		Supporto tecnico	4%
Direzione Lavori	50%	Direttore dei Lavori	30%
		Direttore Operativo	12%
		Ispettore di Cantiere	6%
		Supporto amministrativo	2%
Collaudo	8%	Collaudo tecnico/amministrativo e statico ove necessario	5%
		Supporto al collaudatore	3%

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

MACRO ATTIVITA' Ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	Quota relativa all'attività specifica
Programmazione spesa (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016)	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	5%
		Programmazione della spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica (analisi fabbisogni, studio preliminare di approvvigionamento, ecc.)	
		Predisposizione del bando e degli elaborati tecnici di gara inclusa verifica normativa specifica di settore	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	31%	Attività gestionali varie, stipula del contratto e attività di controllo connesse	12%
RUP	26%	Responsabile Unico del Procedimento: Attività di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 o previste in altre disposizioni normative	21%
		Supporto tecnico-amministrativo al RUP	5%
Direttore dell'esecuzione/ Controllo di esecuzione dei Contratti Pubblici	31%	Direttore dell'Esecuzione del Contratto	21%
		Supporto alla direzione esecutiva per gestione amministrativa, contabile, giuridica	5%
		Supporto alla direzione esecutiva per gestione tecnica (controlli, sopralluoghi, ecc.)	5%
Verifica di conformità	7%	Verificatore	5%
		Assistenza al verificatore	2%

3. Qualora una delle attività sia svolta da più soggetti incaricati la quota concretamente spettante a ciascuno di essi sarà calcolata di norma in rapporto al peso dell'apporto individuale, considerato l'impegno profuso e l'effettiva rilevanza della prestazione fornita, assicurando un compenso omogeneo alle diverse figure professionali dei componenti, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Ufficio Direzione Lavori sia composto da più direttori operativi; in tal caso la quota spettante a ciascuno di essi sarà determinata sulla base del rapporto esistente tra la quota percentuale spettante, moltiplicata per il numero dei dipendenti interessati e la sommatoria degli stessi prodotti, al fine di evitare distorsioni tra la correlazione del compenso e le responsabilità incentivate.
4. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività tra quelle elencate, allo stesso saranno attribuite le percentuali relative ad ogni singola attività.
5. Qualora una o più delle attività specifiche individuate nella colonna 3 della predetta tabella sia affidata all'esterno, la relativa quota non verrà distribuita fra il personale costituente il gruppo di lavoro ma incrementerà il fondo degli incentivi, ai sensi dell'art.113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.

6. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 14, comma 1.

Art. 10

Accertamento delle attività svolte

1. L'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, individuati secondo quanto previsto dall'art. 8, viene eseguito dal Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se soggetto diverso.
2. L'erogazione del compenso incentivante è subordinata all'accertamento positivo in merito all'effettuazione delle singole attività da parte dei soggetti incaricati. L'esito della verifica è positivo se tutte le attività sono svolte correttamente senza costi aggiuntivi e nei tempi contrattualmente definiti senza errori o ritardi imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi.
3. L'accertamento è parzialmente positivo se tutte le attività sono state svolte ma si sono rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state svolte correttamente, non completate oppure siano stati rilevati incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore.
5. Nei casi di accertamenti parzialmente positivi o negativi, fatta salva la valutazione di responsabilità di natura amministrativa/contabile e disciplinare, il Dirigente competente contesta per iscritto gli incrementi dei costi e/o tempi non derivanti da adempimenti normativi e nel rispetto del principio del contraddittorio valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di procedere ai sensi dell'art. 11 alla decurtazione o alla non corresponsione dell'incentivo.

Art. 11

Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Il dirigente competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.

5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. 50/2016;
 - b) Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 12

Corresponsione ed erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo e la correlata liquidazione delle somme di incentivo ai soggetti destinatari degli stessi è effettuata in quote annuali variabili in funzione dell'avanzamento delle opere/lavori, servizi e forniture, anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell'intervento.
2. In ogni caso, la liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara di appalto;
 - fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
 - per il ruolo di RUP: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il rimanente 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività, considerati gli effettivi apporti individuali dei soggetti incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 10. In sede di adozione dell'atto di liquidazione il Dirigente, sentito il Responsabile del procedimento, se soggetto diverso, darà atto delle verifiche in ordine alla qualità delle attività svolte e del rispetto dei termini contrattuali; quantifica, inoltre, l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti il gruppo di lavoro, indicando, altresì, le eventuali percentuali di riduzione, l'eventuale esclusione dell'incentivazione e destinazione delle somme. Gli incentivi spettanti ai dipendenti vengono indicati per singolo anno di attività anche agli effetti dell'art. 13.
4. L'importo dell'incentivo si considera al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'I.R.A.P.¹⁴ a carico dell'amministrazione. Gli incentivi di importo inferiore ad euro 15,00 lordi per ciascun appalto non vengono erogati e costituiscono economie per l'Ente; nel caso di opere finanziate costituiscono economie per l'opera stessa.

¹⁴ Cfr. C.C. SSRR 33/2010.

Art. 13

Limiti individuali ai compensi da corrispondere

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 113, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. 50/2016.¹⁵
2. Il controllo del rispetto di detto limite è di competenza dell'Ufficio Amministrazione del Personale in sede di erogazione del compenso. L'eventuale quota non spettante costituisce economia per l'ente.

Art. 14

Rapporti con altri enti pubblici

1. I compensi incentivanti di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per attività svolte da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina, e sono trasferiti all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposti al personale che ha espletato tali attività.
2. Specularmente, nel caso in cui dipendenti dell'Amministrazione Provinciale svolgano, previa stipula di apposita convenzione, attività inerenti alle funzioni tecniche presso altre pubbliche amministrazioni, l'incentivo predetto troverà copertura nel fondo costituito dall'amministrazione ove verrà effettuata la prestazione e ripartito secondo la propria disciplina regolamentare. Le relative risorse sono trasferite alla Provincia per essere corrisposte nel limite del 50% del trattamento economico complessivo lordo spettante al dipendente interessato.

TITOLO IV

FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 15

Quantificazione del fondo per l'innovazione

1. La dotazione del fondo per l'innovazione è costituito dal venti per cento delle risorse finanziarie del fondo come determinato agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

¹⁵ Sulla base della metodologia di competenza enucleata dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24.3.2015, n. 11, la quale afferma che: *“il riferimento contenuto nella disposizione (art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 16372006, ora mutuata nell'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) al momento della corresponsione - gli incentivi complessivamente corrisposti - che privilegia l'aspetto prettamente contabile, potrebbe comportare di fatto il rischio di disparità di trattamento”*, precisando ancora che *“la soluzione che fa leva esclusivamente sul momento della liquidazione risulta peraltro legata a tempistiche che esulano del tutto dalla disponibilità del beneficiario e che specificatamente attengono alla fase della gestione di cassa. Fase che ...dovrà essere stata presumibilmente preceduta da una previsione autorizzatoria e da un impegno regolarmente assunto dall'ente per vincolare la spesa...In ragione delle suesposte considerazioni, pertanto, l'obbligo del rispetto del limite legale va applicato con riferimento al momento dell'espletamento dell'attività.*

Art. 16

Utilizzo del fondo per l'innovazione

1. Il fondo per l'innovazione è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
 - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le proposte ed esigenze gestionali formulate dai Dirigenti, fatte salve le finalità di legge.

TITOLO V

ATTIVITA' DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 17

Incentivi per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, gli Enti convenzionati con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso possono riconoscere, su richiesta, una quota parte non superiore al 25% dell'incentivo previsto per il lavoro, la fornitura o il servizio, o una quota diversa prevista dal regolamento dei medesimi enti convenzionati per la ripartizione del fondo incentivante, nei limiti predetti.
2. La quota non superiore al 25% dell'incentivo previsto per il lavoro, la fornitura o il servizio, per espressa previsione del richiamato comma 5, art. 113, Codice Contratti è destinato a remunerare i compiti svolti dal personale appartenente alla Stazione Unica Appaltante nella misura dell'80%, compreso il fondo per l'innovazione di cui all'art. 16 nella misura del 20%.
3. Il versamento della quota di cui al comma 1 è richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso entro il termine di 60 giorni dall'approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
4. La ripartizione della quota relativa all'80% del fondo previsto nel 1° comma destinata al personale che svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante avverrà secondo i criteri specificati nelle seguenti tabelle:

APPALTI DI OPERE/LAVORI

MACRO ATTIVITA' ex art. 113 comma 5, D.Lgs. 50/2016	Quota relativa all'attività specifica
FASE INDIZIONE GARA: studio e predisposizione degli elaborati tecnici di gara inclusa la verifica normativa specifica di settore	50%
FASE DI GARA: gestione ed espletamento della procedura di gara	35%
FASE POST GARA: predisposizione degli atti per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto	12%
SUPPORTO INFORMATICO: assistenza informatica all'applicativo SINTEL, MEPA e al portale SUA	3%

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

MACRO ATTIVITA' ex art. 113 comma 5, D.Lgs. 50/2016	Quota relativa all'attività specifica
FASE INDIZIONE GARA: studio e predisposizione degli elaborati tecnici di gara inclusa la verifica normativa specifica di settore	50%
FASE DI GARA: gestione ed espletamento della procedura di gara	27%
FASE POST GARA: predisposizione degli atti per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto	20%
SUPPORTO INFORMATICO: assistenza informatica all'applicativo SINTEL, MEPA e al portale SUA	3%

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 18

Disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2 compiute in relazione a procedure indette e pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ossia a decorrere dal 20 aprile 2016,¹⁶ fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, in ordine agli incentivi per servizi e forniture.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, per il combinato disposto degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016, agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati e ai loro collaboratori per le attività compiute o frazione temporale di attività compiuta (RUP) inerenti a procedure indette o pubblicate sino al 19 aprile 2016, quindi antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto Decreto. Tali compensi saranno ripartiti ed erogati secondo la disciplina previgente e sulla base dei criteri previsti negli appositi regolamenti provinciali.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente.

¹⁶ Cfr Corte Conti Lombardia n. 191/2017 che afferma: *il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha risolte scegliendo l'opzione dell'ultra attività, consentendo, così, che il regime previgente continui ad operare in relazione "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 216, comma 1, infatti le disposizione introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data di entrata in vigore del nuovo Codice...a fronte di una espressa regola intertemporale ...ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste ultime (norme art. 1139 il principio della retroattività...si rivela priva di fondamento positivo. ...Ne deriva che l'istituto previsto dall'art. 113 non è applicabile alle procedure bandite prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice"* Dello stesso avviso anche Corte Conti Toscana, n.186/2017.